

**Pantano.** Onorevole presidente, posso spiegare le ragioni della proposta?

**Presidente.** In brevissime parole.

**Pantano.** La mia proposta concerne indistintamente tutte le distillerie, sia di vino, che di vinaccie e di cereali.

Oggi, coloro che esercitano una distilleria possono intestare il loro opificio ad un uomo di legno qualunque, come sono i gerenti responsabili dei giornali. I veri proprietari appaiono spesso solamente come fideiussori delle grandi cauzioni che richiede lo Stato: per modo che se viene la pena, è l'uomo di legno, il gerente responsabile che la sconta, e i grandi industriali si sottraggono all'azione penale, alle responsabilità dirette. Invece, con l'articolo che avete votato ieri, tutti i poveri disgraziati che v'incappano, proprietari o coltivatori, sono responsabili direttamente.

Ora io vi domando eguaglianza per tutti, tanto per coloro che sono in campagna, quanto per coloro che lavorano nei grandi stabilimenti: altrimenti voi farete una legge iniqua.

**Montagna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

**Montagna.** Io non vorrei lasciare la Camera sotto l'impressione in cui fu lasciata, forse perchè soverchiamente appassionato dalla tesi, dall'onorevole Pantano... (*Interruzione dell'onorevole Pantano*).

È questione di fatto, onorevole Pantano. Io sento il dovere di difendere questi grossi industriali i quali, secondo l'onorevole Pantano, si nasconderebbero dietro i gerenti responsabili, per sfuggire alle pene.

Ora io ho qui presente la statistica ultima pubblicata dal Ministero delle finanze, dalla quale risulta che i più importanti proprietari di distillerie, esercitano essi stessi la loro industria.

**Presidente.** Ma, onorevole Montagna, è inutile! Qui c'è il diritto comune che veglia, e quindi il diritto comune involge nella responsabilità penale coloro che sono veramente colpevoli.

**Montagna.** Ma io non voglio lasciare la Camera sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Pantano...

**Presidente.** Non c'è impressione alcuna. Ripeto che l'articolo lascia il dominio del diritto comune. Ora il diritto comune contempla la responsabilità penale di coloro che hanno commesso la contravvenzione.

**Montagna.** Va benissimo, signor presidente. Ma io ho voluto far conoscere alla Camera che questi gerenti responsabili non esistono nei grandi stabilimenti, i quali sono esercitati dai proprietari. E qui nella statistica l'onorevole Pantano troverà i nomi.

**Presidente.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** La mia scarsa simpatia, anzi la mia opposizione per la legge che si va discutendo è particolarmente determinata dalle disposizioni penali soverchiamente rigide che vi sono introdotte, e dalla facilità con la quale per esse si alterano per incidenza le norme del diritto comune.

**Boselli, ministro delle finanze.** Ma vengono dalla legge del 1889!

**Marcora.** Io avrei desiderato che la infallibilità non si fosse assisa a quel banco (*dei ministri*) e che in certe materie si fosse udito l'abile e benevolo consiglio competente di chi sarebbe stato in grado di darlo.

Per le stesse ragioni, e perchè la sua proposta ha lo stesso vizio delle disposizioni contenute nel disegno di legge, quello di ferire per incidenza la legge comune, e in specie le norme che regolano la complicità, io prego l'onorevole Pantano di volerla ritirare.

**Pantano.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Marcora, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Metto quindi a partito l'articolo 19: chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 20. *Decisione amministrativa.* — Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è ammessa se non è corredata della bolletta comprovante il deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte punibile con pena corporale.

« La decisione amministrativa spetta alla Intendenza di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese. »

(*È approvato*).

« Art. 21. *Riparto delle multe.* — La ripar-